



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

Dossier n° 54 -
20 febbraio 2024

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2023)769</i>
Data di adozione	<i>7 dicembre 2023</i>
Base giuridica	<i>Articoli 43, paragrafo 2 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</i>
Settori di intervento	<i>Legislazione veterinaria, animale domestico, animale da riproduzione, animale vivo, protezione degli animali, riproduzione animale, autorizzazione di vendita, benessere degli animali, tracciabilità</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnata alla Commissione per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>22 gennaio 2024, Commissioni riunite XII Affari sociali e XIII Agricoltura</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>15 marzo 2024</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Si</i>

Finalità e contenuti

Il 7 dicembre 2023 la Commissione europea ha presentato una [proposta](#) di regolamento relativo al **benessere di cani e gatti** che definisce un quadro comune dell'UE con i seguenti obiettivi specifici:

- garantire **norme minime comuni** per l'**allevamento**, la **detenzione** e l'**immissione sul mercato** di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti;
- migliorare la **tracciabilità** dei cani e dei gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione, anche messi in vendita o offerti in adozione tramite piattaforme **online**;
- garantire **condizioni di parità** tra **gli operatori** che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'Unione;
- promuovere le **competenze degli addetti alla custodia** degli animali;
- integrare le norme esistenti per l'**importazione** di cani e gatti.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

La relazione di accompagnamento riporta anzitutto alcuni dati relativi al possesso, all'allevamento e al commercio di cani e gatti e alla rilevanza che la loro protezione assume per i cittadini dell'UE.

Secondo un'indagine Eurobarometro condotta nel 2023, il 44 % dei cittadini dell'Unione possiede animali da compagnia e il 74 % ritiene che il benessere degli animali da compagnia dovrebbe essere tutelato meglio. Su 10 iniziative dei cittadini europei finora andate a buon fine sei riguardano il benessere degli animali, il che riflette l'importanza che i cittadini attribuiscono a una migliore protezione degli animali in generale.

Secondo le stime, nel 2021 i cittadini dell'UE possedevano **72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti**.

Il commercio di tali animali domestici è estremamente redditizio, con un **valore annuo stimato delle vendite di cani e gatti nell'UE pari a 1,3 miliardi di EUR**, e quindi attraente per gli operatori disposti a intraprendere pratiche commerciali sleali o addirittura illecite.

Il commercio avviene attraverso stabilimenti di allevamento che vendono cuccioli e altri stabilimenti, in particolare negozi di animali da compagnia che vendono cani e gatti di tutte le età. Anche i rifugi per animali offrono cani e gatti vendendo, dando in adozione o provvedendo al reinserimento di cani e gatti randagi, indesiderati o che sono stati salvati. Sebbene parte della domanda di cani e gatti sia soddisfatta da allevatori autorizzati che rispettano norme elevate di benessere degli animali, molti cani e gatti sono stati oggetto di commercio e trasporto illegali, anche da paesi terzi. In occasione dell'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti, condotta nel 2022 e nel 2023, sono state raccolte prove relative a un volume importante di documenti contraffatti, informazioni fuorvianti e indicazioni di movimenti dissimulati di cani a fini commerciali come movimenti a carattere non commerciale per beneficiare di norme di controllo meno rigorose. L'allevamento in condizioni inferiori alla norma e il commercio illegale comportano problemi importanti in termini di benessere dei cani e dei gatti interessati, anche per quanto riguarda la loro salute, e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia.

In particolari, alcuni stabilimenti detengono cani o gatti in condizioni di scarso benessere, sfiniscono le femmine per avere molte cucciolate ogni anno, trascurano gli animali a livello di alimentazione, alloggiamento, salute e condizioni igieniche e li vendono quando sono ancora troppo giovani (perché la vendita risulta più semplice e la produzione meno costosa). Di conseguenza molti animali presentano difetti fisici o sono malati e non ricevono trattamenti antiparassitari. Questi animali presentano spesso disturbi comportamentali dovuti allo svezzamento precoce o a maltrattamenti. È anche possibile che ne sia stata falsificata l'identificazione affinché non si riesca a risalire alla rispettiva origine. Ne discendono anche costi inaspettati e iniqui per gli acquirenti, che devono pagare per curare alcune malattie o attenuare difetti genetici, nonché un disagio emotivo agli acquirenti quando essi scoprono che i loro animali non possono più essere curati. Gli acquirenti possono anche trovarsi ad avere cani o gatti con gravi problemi comportamentali che ne rendono difficile la permanenza all'interno della famiglia. In entrambi i casi, gli acquirenti potrebbero dover infine ricorrere all'eutanasia. Inoltre questa situazione genera gravi sofferenze per gli animali, in quanto gli animali sono nutriti male, detenuti in condizioni non confortevoli e malsane, talvolta soggetti a maltrattamenti a causa della mancanza di conoscenze da parte degli addetti alla loro custodia.

Nella relazione illustrativa si sottolinea inoltre che l'**assenza di tracciabilità** e di un'**adeguata vaccinazione** comporta gravi rischi di trasmissione di **zoonosi** (rabbia, echinococcosi) ed un **rischio complessivo per la salute pubblica** nell'Unione. Le cattive condizioni di alimentazione e di alloggiamento, bassi livelli di igiene, e il ricorso alle mutilazioni indeboliscono i sistemi immunitari degli animali e sono associati a un maggiore uso di **antimicrobici**, che influisce sullo sviluppo di infezioni resistenti agli antibiotici nell'uomo. Estendere alle importazioni le misure relative alle visite veterinarie negli allevamenti/stabilimenti, ai requisiti minimi in materia di alimentazione, alloggiamento, salute ed esigenze comportamentali, è necessario, secondo la Commissione, per proteggere la salute degli animali e a tutela della salute pubblica. Un'inadeguata attenzione, infine, agli aspetti comportamentali e alla socializzazione può determinare **problemi comportamentali** che col tempo possono condurre a sviluppare comportamenti aggressivi con gravi riflessi sulla **sicurezza pubblica**.

Per quanto riguarda le importazioni, si registra un aumento del **commercio illegale** da paesi terzi e il **45% dei casi di non conformità** alle leggi vigenti e dei sospetti casi di frode riguarda animali provenienti da paesi quali la **Serbia, la Bielorussia, la Russia e la Turchia**.

La proposta evidenzia che, a fonte della rilevanza sociale ed economica del fenomeno, **non esiste attualmente una normativa generale dell'UE** sul benessere di cani e gatti.

Esistono disposizioni specifiche dell'UE sulla protezione di cani e gatti quando tali animali sono allevati, forniti e utilizzati a fini scientifici, norme che impongono un'età minima per il loro trasporto o che ne disciplinano i movimenti nel contesto di malattie animali.

Non esistono invece obblighi specifici dell'UE relativi alla vendita di cani e gatti tramite piattaforme online, alle quali tuttavia si applicano le disposizioni orizzontali del regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali").

Molti Stati membri si sono impegnati a tutelare il benessere di cani e gatti in quanto firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

In assenza di un quadro comune a livello unionale, sono notevoli differenze tra le normative dei diversi Stati membri, ad esempio in merito alle norme riguardanti la definizione della soglia tra allevatori professionisti e non professionisti, l'età minima e massima di riproduzione e l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, nonché in relazione alle difficoltà di attuazione delle norme nazionali in un mercato interno in cui gli animali circolano liberamente. Tali disparità, ad avviso della Commissione, sono probabilmente destinate ad aumentare, dato che le disposizioni nazionali sono riviste e rafforzate a un ritmo accelerato in alcuni Stati membri a causa delle pressioni pubbliche, mentre in altri Stati membri le disposizioni giuridiche in materia sono molto limitate, e potrebbero ostacolare il commercio di cani e gatti. Ciò, sempre secondo la relazione, andrà a scapito degli allevatori commerciali di alto livello e impedirà loro di trarre vantaggio dagli investimenti volti a migliorare il benessere di cani e gatti.

La presentazione della proposta fa seguito a specifici indirizzi formulati dal Consiglio dell'UE.

Già nel novembre 2010 il Consiglio aveva adottato [conclusioni](#) sul benessere di cani e gatti invitando la Commissione a **studiare le differenze tra i regimi** degli Stati membri in materia di allevamento e commercio e, se necessario, elaborare soluzioni per l'armonizzazione del mercato interno. Successivamente la Commissione ha pubblicato uno [studio](#) individuando le principali divergenze tra le normative nazionali e rilevando l'assenza di attività sistematiche di identificazione, registrazione e controllo dei movimenti di cani e gatti nell'UE, nonché i rischi legati a condizioni inadeguate di alloggiamento sia negli stabilimenti di allevamento che presso i siti di vendita.

Nel 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul commercio illegale di animali da compagnia nell'UE in cui chiede un sistema armonizzato per l'identificazione e la registrazione obbligatorie di cani e gatti al fine di contrastare il commercio illegale. Ha inoltre chiesto che gli animali da compagnia siano dotati di un microchip applicato da un veterinario e siano registrati in una banca dati nazionale.

Il 21 febbraio 2022, nel corso del Consiglio "Agricoltura e pesca", 20 Stati (Danimarca, Germania, Lituania, Svezia, Bulgaria, Lettonia, Cipro, Belgio, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Finlandia, Paesi Bassi, Slovacchia, Estonia, Malta, Slovenia, Spagna e Ungheria) hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate sulla tracciabilità.

La proposta è coerente con l'attuale normativa dell'UE sul [trasporto degli animali](#) e sulle [malattie animali trasmissibili](#) nonché con la [proposta](#) di regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto, presentata contestualmente.

Valutazione dell'impatto della proposta

Nella relazione di accompagnamento della proposta, la Commissione europea preannuncia che l'analisi e tutti i relativi elementi di prova saranno illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà pubblicato al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta.

In base agli elementi di prova disponibili, la Commissione stima che la normativa proposta possa applicarsi a circa **24.000-30.000 allevatori** commerciali di **cani** e **8.000-10.000 di gatti**, per il 20% allevatori di razze selezionate, da cui proverrebbero ogni anno circa **4,4 milioni di cuccioli di cane e 1 milione di cuccioli di gatto**, corrispondente a circa il 50% dei cuccioli nati e allevati ogni anno nell'UE.

Si stimano inoltre impatti per ciascuna tipologia di prescrizioni introdotte.

Prescrizioni in materia di alloggiamento

Si prevede che gli allevatori commerciali di cani e gatti di razze selezionate **non sosterranno costi aggiuntivi** in quanto solitamente rispettano già prescrizioni in materia di benessere uguali o più rigorose rispetto a quelle imposte dalle organizzazioni di allevatori di razze selezionate di cui sono membri.

Le nuove prescrizioni migliorerebbero il benessere dei cani e dei gatti allevati nell'UE e di quelli ospitati nei rifugi, il cui numero è particolarmente elevato nei paesi dell'Europa meridionale e orientale e le cui condizioni sono in alcuni casi allarmanti, in particolare per il sovraffollamento.

Prescrizioni in materia di riproduzione

L'introduzione di un'età minima per la riproduzione di cagne e gatte fattrici, una restrizione del ritmo riproduttivo e l'obbligo di monitorare la salute e il benessere delle cagne e gatte fattrici al di sopra di una certa età consentirebbe di rispettare la maturità fisica e fisiologica degli animali, migliorandone così il benessere. Poiché solo alcuni Stati membri dispongono già di un quadro giuridico che fissa un'età minima/massima di riproduzione, la proposta contribuirebbe a garantire una maggiore parità di condizioni per tutti i tipi di allevatori. Si eviterà di interrompere i cicli di produzione prevedendo un adeguato periodo di transizione che garantisca agli operatori il tempo di adattarsi alle nuove norme evitando così interruzioni nella fornitura di cani e gatti ai consumatori.

Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento

Gli stabilimenti di allevamento devono già essere registrati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 ("normativa in materia di sanità animale"). Tuttavia, la registrazione è effettuata senza un'ispezione da parte dell'autorità competente volta a verificare che lo stabilimento rispetti le norme in materia di benessere degli animali. L'attuale obbligo di registrazione consentirà alle autorità competenti di basarsi sui registri esistenti e agevolerà l'identificazione degli stabilimenti che necessitano di riconoscimento. Per gli allevatori di razze selezionate sarebbe probabilmente facile ottenere il riconoscimento (dato che solitamente rispettano già prescrizioni più rigorose in materia di benessere degli animali).

Identificazione e registrazione di cani e gatti e banche dati nazionali

L'identificazione obbligatoria (mediante trasponditori a lettura elettronica) e la registrazione in una banca dati nazionale di tutti i cani e gatti prima della fornitura o dell'immissione sul mercato è già prevista in 24 Stati membri. In due dei tre rimanenti Stati membri, la registrazione è regolamentata in alcune regioni, mentre solo uno Stato membro non dispone di alcuna prescrizione di questo tipo. Pertanto, nella pratica, il **costo della misura sarebbe limitato** (anche se leggermente meno per i gatti, la cui identificazione e registrazione sono obbligatorie solo in sette Stati membri).

La misura non interesserà gli allevatori di cuccioli di cane e gatto di razze selezionate, in quanto tali allevatori fanno parte di associazioni che impongono prescrizioni analoghe in termini di identificazione e registrazione. Per altri attori che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione, la proposta avrebbe un impatto economico limitato: il costo a carico dell'operatore o del fornitore per l'impianto di un trasponditore e la registrazione da parte di un veterinario è stimato a circa 50 EUR (esistono tuttavia disparità tra gli Stati membri). Negli Stati membri in cui la registrazione di cani (24) e gatti (7) è già obbligatoria, non vi sarebbero costi aggiuntivi.

Per l'obbligo di garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali è previsto un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di effettuare tali adeguamenti. Attualmente, un'iniziativa privata, chiamata Europetnet, collega già le banche dati nazionali e regionali di 17 Stati membri (anche se su base volontaria). Pertanto l'impatto di tale obbligo sarebbe relativamente limitato.

Vendite online

La proposta consentirebbe agli acquirenti di cani e gatti di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti attraverso un sito web collegato alle banche dati nazionali. Le piattaforme online sarebbero tenute ad adattare la propria interfaccia in modo che i fornitori comunichino le informazioni necessarie affinché gli acquirenti utilizzino il sito web per verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti.

Sulla base di iniziative private, sono stati sviluppati alcuni sistemi, già utilizzati volontariamente da talune piattaforme online, in cui la verifica dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti avviene prima della pubblicazione dell'offerta su una piattaforma online. Inoltre alcuni Stati membri hanno iniziato a imporre l'uso di tali sistemi di verifica.

Base giuridica

La Commissione individua la base giuridica della propria iniziativa legislativa nell'**articolo 43, paragrafo 2**, e nell'**articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, in quanto le norme proposte riguardano l'allevamento, la detenzione e il commercio di cani e gatti, animali vivi di cui all'allegato I del medesimo trattato, e perseguono l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti, evitare distorsioni e ostacoli al commercio dovute a norme nazionali divergenti, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali e di protezione dei consumatori, anche dal commercio illegale.

Sussidiarietà

La Commissione europea ritiene che l'iniziativa normativa proposta, in quanto volta ad armonizzare la disciplina in materia di commercio e detenzione di cani e gatti, con la duplice finalità di evitare ostacoli e approcci divergenti tra Stati membri e garantire un elevato livello di benessere degli animali, rispetti il **principio di sussidiarietà**.

La proposta è inoltre necessaria per garantire lo sviluppo del settore, evitare ostacoli al commercio e contrastare il commercio illegale di cani e gatti.

Ad avviso della Commissione, tali obiettivi non possono essere conseguiti autonomamente dagli Stati membri – le cui iniziative potrebbero essere causa di ulteriore frammentazione del mercato interno - e devono essere perseguiti dall'Unione. Eventuali differenze nel livello di protezione del benessere degli animali potrebbero determinare una compartimentazione del mercato interno di cani e gatti.

Regimi nazionali differenti in ordine al **divieto di mutilazioni** o pratiche dolorose (taglio dell'orecchio, taglio della coda), ad esempio, danneggerebbero gli allevatori ed operatori commerciali più attenti al benessere degli animali, che non potrebbero effettuare scambi a livello transfrontaliero e potrebbero produrre la **delocalizzazione** delle attività verso Stati membri in cui tale divieto non si applica.

Nella relazione che accompagna la proposta si motiva specificamente necessario l'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento dei **rifugi**, che forniscono al mercato un numero di animali considerevole indipendentemente dal fatto che l'attività svolta possa essere considerata un'attività economica. Ciò in considerazione della **dimensione transfrontaliera dell'attività dei rifugi** che di frequente, grazie a internet, pubblicizzano l'adozione o la vendita degli animali anche al di fuori dei confini nazionali.

Infine, la Commissione richiama la dimensione transnazionale degli scambi di natura commerciale e non e delle adozioni di cani e gatti a fondamento della necessità di adottare a livello dell'UE **norme sulla tracciabilità** dei cani e dei gatti, ritenute essenziali anche per contrastare il commercio illegale di tali animali. In merito rileva, tra l'altro, che le **banche dati nazionali** esistenti **non** sono **interoperabili**; pertanto, le iniziative adottate a livello nazionale dai singoli Stati membri non sono ritenute sufficienti a colmare efficacemente le lacune esistenti e renderebbero **necessario un intervento a livello dell'Unione**.

Proporzionalità

Ad avviso della Commissione europea, la proposta rispetta il **principio di proporzionalità** stabilendo **prescrizioni minime** - essenziali per il funzionamento del mercato interno e tali da non andare al di là di quanto necessario - in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti.

A questo scopo le nuove **norme** in materia di **allevamento e detenzione** non si **applicano** agli **allevamenti di dimensioni molto piccole** e agli allevatori che producono **meno di un certo numero di cucciolate l'anno** (si veda *infra*). Tali soggetti sarebbero tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato dell'Unione. Analoga esenzione è prevista per i **rifugi** e i **negozi** di animali da compagnia che detengono un numero limitato di cani o gatti, che sarebbero tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di fornirli nell'Unione.

Inoltre, alcune disposizioni in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), non sarebbero applicate ai **rifugi**, che non hanno finalità di lucro.

Analogamente, l'**obbligo** di registrare gli animali e dotarli di **microchip** non è previsto per le persone fisiche che forniscono **occasionalmente** cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi online.

La Commissione sottolinea, infine, che il regolamento proposto consentirebbe agli **Stati membri** di mantenere o adottare **norme nazionali più rigorose** in materia di condizioni di alloggiamento, mutilazioni, programmi di arricchimento, selezione e riproduzione, purché non vietino o ostacolino per tale ragione l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

Contenuto

La proposta è articolata in sette capi e ventisette articoli.

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento stabilisce (art. 1) prescrizioni minime in materia di: a) **benessere di cani e gatti** allevati o detenuti in stabilimenti o immessi nel mercato dell'Unione; b) **tracciabilità** di tali animali immessi sul mercato dell'Unione o forniti nell'Unione.

L'ambito di applicazione comprende l'allevamento e la detenzione di cani e gatti in negozi di animali da compagnia e i rifugi per animali e la loro immissione sul mercato o la loro offerta in adozione a titolo gratuito. Sono **esclusi** cani e gatti allevati o **immessi sul mercato a fini scientifici**.

Obbligo degli operatori degli stabilimenti

Gli obblighi previsti (articoli da 5 a 16) per gli operatori (chi alleva, detiene, commercia o immette sul mercato animali) non si applicano a **stabilimenti di piccole dimensioni** (fino a **tre fattrici** che producano non più di due cucciolate per stabilimento l'anno) né ai **piccoli negozi** di animali da compagnia (che detengono al **massimo tre cani e 6 gatti**).

Sono introdotti (art. 5) i **principi alla base del benessere degli animali** corrispondenti alle esigenze primarie degli animali in termini di **nutrizione, ambiente, salute, comportamento e stato mentale**.

In particolare, gli operatori e i responsabili dei rifugi dovrebbero garantire ai cani o gatti:

- **acqua e mangimi** di qualità e in quantità tali da garantire loro una corretta nutrizione e idratazione;
- un **ambiente fisico confortevole** in termini di **spazio, temperatura e facilità di movimento**;

- **condizioni di sicurezza e igiene** anche al fine di prevenire malattie, disturbi funzionali, lesioni e dolore, in particolare a causa di gestione, manipolazione o mutilazioni;
- un ambiente che consenta loro di **esprimere comportamenti sociali** non dannosi, specifici della specie e di instaurare relazioni positive con gli esseri umani;
- una gestione che ottimizzi il loro **stato mentale** prevenendo o riducendo le esperienze negative in termini di tempo e intensità, nonché massimizzando le opportunità di esperienze.

Gli operatori di allevamenti o rifugi dovrebbero (art. 7) **notificare** le proprie **attività alle autorità competenti** (fornendo informazioni in merito all'identità degli operatori, l'ubicazione dello stabilimento, il tipo, la specie e la razza, se del caso, degli animali detenuti, il numero massimo di animali) e rispettare alcuni obblighi **informativi** nei confronti di clienti e adottanti.

La proposta introduce il principio della **proprietà responsabile** di tali animali da compagnia e prevede che chi compra o adotta debba ricevere le **nozioni necessarie** a garantirne il benessere. Gli annunci *online* di fornitura di cani o gatti dovrebbero sempre essere accompagnati dalla seguente **avvertenza**: "Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere" (art. 8).

Sono introdotte prescrizioni relative alle **competenze** degli **addetti alla custodia** degli animali e si prevede che gli stabilimenti siano sottoposti a **visite veterinarie annuali** (art. 10), i cui esiti dovrebbero essere registrati e conservati per **6 anni**. Alla Commissione europea è conferito il potere di stabilire con **atti delegati** i criteri minimi oggetto di valutazione nel corso di tali visite.

Sono stabilite (articoli da 11 a 15) prescrizioni tecniche in materia di **alimentazione e abbeveraggio, alloggio, salute, esigenze comportamentali e pratiche dolorose** che gli stabilimenti di allevamento, i negozi di animali da compagnia e i rifugi devono rispettare (anche se alcune disposizioni non si applicano ai rifugi).

Si prevede inoltre che gli **allevamenti** siano **riconosciuti dalle autorità competenti**. Le disposizioni in materia di alloggio, salute e riconoscimento degli stabilimenti di allevamento hanno un'applicazione differita di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. In materia di **alimentazione e abbeveraggio** (art. 11 e allegato I) è previsto tra l'altro che gli animali siano nutriti **due volte al giorno** ricevendo acqua potabile, mangimi di quantità e qualità adeguata e privi di sostanze nocive, che possano causare sofferenze o causare danni alla salute, assicurando parità di accesso al cibo a tutti gli animali, nonché la pulizia e disinfezione delle strutture utilizzate.

Per l'**alloggio** (art. 12 e allegato I) operatori e responsabili dei rifugi dovrebbero provvedere affinché:

- gli **stabilimenti** in cui sono detenuti gli animali e le attrezzature utilizzate siano adatti ai tipi e al numero di cani e gatti presenti e consentano l'accesso e l'ispezione approfondita di tutti i cani e gatti;
- gli elementi edilizi dello stabilimento (tra cui pavimenti, tetto, suddivisioni dello spazio, attrezzature) siano correttamente mantenuti, puliti e disinfettati;
- negli **allevamenti** e nei **negozi di animali** da compagnia siano mantenuti entro **limiti non nocivi circolazione dell'aria**, livelli di **polvere, temperature, umidità** dell'aria, concentrazioni di gas e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;
- gli animali dispongano di **spazio sufficiente per muoversi liberamente**, esprimere il comportamento tipico della specie, socializzare, stare in disparte, e riposare;
- se tenuti all'aperto gli animali siano protetti da condizioni climatiche avverse (stress termico, scottature solari, lesioni da congelamento).

Si prevede il **divieto** di tenere cani o gatti all'interno di **contenitori** (fatte salve esigenze di isolamento temporaneo) e, per i cani, tenerli solo all'interno o alla **catena** e privarli dell'accesso alla luce naturale.

Al fine di assicurare la **salute** di cani e gatti (art. 13 e allegato I), è previsto che operatori e responsabili di rifugi provvedano affinché:

- cani e gatti siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno;
- gli animali malati, feriti o con lesioni siano trasferiti in aree separate e curati da un veterinario fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia;
- l'eutanasia sia effettuata esclusivamente da un veterinario;
- siano adottate misure (mediche o trattamenti veterinari preventivi) per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, e le malattie più comuni per cani e gatti;
- i materiali di arricchimento non causino rischi per la salute o rischi di lesioni o di contaminazione biologica o chimica.

Per la **riproduzione** è previsto (art. 13 e allegato I) che le **fattrici** abbiano un'**età minima** di **12 (gatti) e 18 mesi (cani)**, ed un **massimo di tre cucciolate** in due anni per ciascuna, cui, al termine di tale periodo, dovrebbe essere assicurato almeno un **anno di recupero**.

Gli operatori di allevamenti dovrebbero tra l'altro provvedere affinché:

- le fattrici siano impiegate per la riproduzione solo se la loro crescita scheletrica è completata e non hanno malattie o condizioni fisiche che possano ripercuotersi negativamente sulla gravidanza e sul loro benessere;
- le gravidanze per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;
- le fattrici di età pari o superiore a otto anni (cani) e di età pari o superiore a sei anni (gatti) prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte all'esame di un veterinario che confermi che la gravidanza non comporterà rischi per il benessere e la salute dell'animale;
- le fattrici non più utilizzate per la riproduzione non siano abbattute o abbandonate e il loro benessere continui ad essere garantito.

Divieto di mutilazioni

La proposta vieta le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non effettuate per ragioni mediche ed effettuate da un veterinario in anestesia e analgesia (art. 15).

Riconoscimento degli allevamenti

Si prevede che, a decorrere da **cinque anni** dalla data di **entrata in vigore** del regolamento, gli allevatori debbano essere riconosciuti dall'autorità competente prima di poter vendere i propri cuccioli. Il rilascio di un **certificato di riconoscimento** per uno stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente è subordinato allo svolgimento di un'**ispezione preliminare** che confermi il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento. Le autorità competenti tengono un **elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti** e lo rendono pubblico (art. 16).

In merito il **Government** ha osservato, nella **relazione** trasmessa alle Camere ai **sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012**, come la necessità di dover **riconoscere**, anziché solamente registrare come accade oggi, gli allevamenti implica **maggiori oneri** per l'**autorità competente** (ASL) per l'effettuazione dei controlli propedeutici. In particolare, sottolinea che **attualmente** la registrazione per tali stabilimenti dalla normativa italiana **non comporta il sopralluogo** da parte dell'autorità competente.

Identificazione e registrazione

Questo capo obbliga gli stabilimenti che detengono cani e gatti e i fornitori di cani e gatti nell'Unione a identificare gli animali in questione mediante **microchip** e a registrarli in una **banca dati**.

Prevede che chi fornisce cani o gatti debba dare prove dell'identificazione e della registrazione. Le **piattaforme online** su cui è pubblicizzata l'offerta di cani o gatti sono tenute a consentire ai fornitori di presentare le prove dell'identificazione e della registrazione dei cani o gatti offerti. Impone alla Commissione di garantire lo sviluppo di un **sistema gratuito** e pubblico per **verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione** di un cane o di un gatto (art. 17).

Autorità competenti

La proposta prevede che le autorità competenti **approvino programmi** di formazione in materia di benessere degli animali e su tale argomento offrano corsi di **formazione** agli **addetti alla custodia degli animali** (art. 18)

Prevede altresì che, entro **tre anni** dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri istituiscano una **banca dati** per cani e gatti identificati mediante microchip. Tali banche dati nazionali dovrebbero essere **interoperabili** entro **cinque anni** dall'entrata in vigore delle nuove norme (art. 19).

E' conferito alla Commissione europea il potere di stabilire, con **atti di esecuzione**, le **prescrizioni di dettaglio** relative alle **banche dati**, definendo tra l'altro: contenuto, interoperabilità, funzionalità di identificazione e registrazione dell'animale (art. 19).

Le autorità competenti dovrebbero infine raccogliere, analizzare e pubblicare **dati** sul benessere degli animali e comunicarli alla Commissione europea con una **relazione** ogni tre anni (art. 20). La Commissione definirebbe, con **atti esecutivi**, un metodo armonizzato per la raccolta dei dati e il modello per la relazione.

Importazioni da paesi terzi

Il regolamento proposto (art. 21) disciplina l'**ingresso nell'Unione** di cani e gatti per essere immessi sul mercato, stabilendo che a decorrere da cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, questi debbano essere **allevati e detenuti conformemente alle condizioni** previste, a condizioni equivalenti o, se del caso, a prescrizioni contenute in **specifici accordi tra l'Unione e il paese terzo esportatore**.

Altra condizione è che gli animali provengano da un territorio o paese terzo inclusi nell'elenco previsto dal regolamento (art. 127) sui **controlli sul benessere degli animali** e siano accompagnati da un **certificato ufficiale**.

Aggiornamento del regolamento

È conferito alla Commissione il potere di integrare e modificare con **atti delegati** gli elementi non essenziali degli allegati del regolamento per tenere conto dei **progressi tecnici e scientifici** in materia di benessere degli animali (art. 22).

Regimi nazionali

Il regolamento prevede che gli **Stati membri** possano mantenere o adottare **norme nazionali più rigorose**, volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti, purché coerenti con il nuovo regolamento (art. 25).

Monitoraggio della Commissione europea

La Commissione dovrebbe pubblicare entro sette anni dall'entrata in vigore del regolamento, e quindi ogni cinque anni, una **relazione di monitoraggio** sul benessere di cani e gatti immessi sul mercato (art. 26).

Sanzioni

Il capo impone agli Stati membri di assicurare l'attuazione del regolamento adottando **sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive** da applicare in caso di violazione del regolamento e di notificarle alla Commissione (art. 27).

Nella **relazione** trasmessa dal **Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012**, si fa presente che la delegazione italiana ha già avanzato alcune **osservazioni** riferite, da un lato, alla **concordanza di definizioni** fra la proposta in questione, il vigente **regolamento** sulle malattie animali trasmissibili e la normativa italiana (relativa ad esempio agli operatori, agli addetti alla custodia, ecc..) e, dall'altro, alle **caratteristiche strutturali** previste **per gli allevamenti** in ordine a misure, temperature, eccetera. Il Governo osserva inoltre che la **normativa italiana** garantisce già, in via generale, **condizioni più restrittive** e attente al benessere animale (quali l'identificazione e registrazione dei cani in vigore da molti anni, le nuove disposizioni sull'identificazione e registrazione di altri animali da compagnia, sulle condizioni di detenzione e sulla formazione degli operatori). Tuttavia, ritiene che talune delle norme proposte potrebbero comportare per gli allevatori significativi **oneri di spesa non associati ad un reale beneficio** per gli animali. Tra queste le misure in termini di temperature e di alloggiamento. In merito, il Governo annuncia l'intenzione di proporre che tali misure (metri quadrati e gradi centigradi) abbiano **carattere indicativo** di buone pratiche e non cogente. Annuncia infine di aver suggerito di aggiungere **nuovi indicatori**, sia fisici che comportamentali, di benessere, basati sulle condizioni degli animali.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Presso il Parlamento europeo il 25 gennaio scorso la proposta è stata assegnata alla **Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI)**, che ha nominato relatrice l'On. **Veronika Vrecionová** (Conservatori e riformisti europei/Repubblica Ceca).

Presso il Consiglio, la proposta è stata illustrata nel corso delle due riunioni del 7 e 8 dicembre scorso.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito **IPEX**, l'esame dell'atto risulta in corso di esame presso il Bundestag e il Bundesrat tedeschi, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovena, il Senato della Repubblica Ceca, il Senato polacco, i parlamenti danese, finlandese, irlandese, lettone, lituano e svedese.